



**INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI
3, 4 E 5 DEL REGOLAMENTO (UE)
2019/2088**

PREMESSA

City Life Investment Financial Fund SGR S.p.A. (di seguito per semplicità “CLIFF SGR” o la “SGR”) si attiene a quanto definito dal framework legislativo europeo in materia di sostenibilità nel sistema economico - finanziario.

Il Regolamento UE 2019/2088 mira a fornire maggiore trasparenza agli investitori in merito all’integrazione dei rischi di sostenibilità e alla considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei processi di investimento e nella comunicazione delle informazioni connesse alla sostenibilità.

CLIFF SGR considera fondamentale l’integrazione dei fattori ESG all’interno del proprio processo di investimento e per questa ragione la presente informativa intende esplicitare:

- le modalità di integrazione dei rischi di sostenibilità negli investimenti della SGR;
- la trasparenza sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità;
- le informazioni sui procedimenti di integrazione delle politiche di remunerazione allo scopo di prendere in considerazione i rischi di sostenibilità.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2088

Secondo quanto previsto dell'art. 3 del Regolamento UE 2019/2088 “*i partecipanti ai mercati finanziari pubblicano sui loro siti web informazioni circa le rispettive politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi decisionali relativi agli investimenti.*»

CLIFF SGR riconosce che i rischi di sostenibilità possono influenzare l'andamento dei propri investimenti, e per questo motivo, adotta una politica di investimento che identifica i potenziali rischi ESG e li integra nel proprio processo di investimento.

Nel rispetto dei principi di sostenibilità, la SGR ha integrato nel processo di valutazione degli investimenti le seguenti strategie:

1. formalizzazione di una *Exclusion List* di settori considerati controversi, quali armi per uso militare, gioco d'azzardo e attività equivalenti, tabacco, intrattenimento per adulti, interruzione della vita umana, attività e sostanze illegali;
2. definizione di una *Positive List*, a cura del team di Investimento e, in linea con i Sustainable Development Goals (SDGs), assegnando maggiore rilevanza ai seguenti obiettivi:
 - n.5: Uguaglianza di genere;
 - n.7: Energia pulita ed accessibile;
 - n.8: Lavoro dignitoso e crescita economica;
 - n.12: Consumo e produzione responsabili;
 - n.13: Agire per il clima.

I fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) verranno affiancati in via continuativa alle considerazioni di natura finanziaria nei processi e nelle decisioni di investimento.

Il team di investimento CLIFF SGR lavorerà a stretto contatto con il Comitato ESG e con i consulenti specializzati per garantire che gli impatti sulla sostenibilità siano adeguatamente considerati come parte del processo e delle decisioni di investimento.

La SGR integrerà questo processo con la valutazione del rischio di sostenibilità avvalendosi di specifici indicatori (i.e. *rating* o *scoring* ESG) in fase di investimento e monitorandone l'evoluzione per tutta la durata dello stesso.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2088

Secondo quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento UE 2019/2088 *“I partecipanti ai mercati finanziari pubblicano e aggiornano sui propri siti web:*

- a) *ove prendano in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, una dichiarazione concernente le politiche di dovuta diligenza per quanto riguarda tali effetti, tenendo debitamente conto delle loro dimensioni, della natura e dell'ampiezza delle loro attività e della tipologia dei prodotti finanziari che rendono disponibili; oppure ove non prendano in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, una chiara motivazione di tale mancata considerazione comprese, se del caso, informazioni concernenti se e quando intendono prendere in considerazione tali effetti negativi”.*

CLIFF SGR non prende in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità nel senso previsto dell'art.4 del Regolamento. I Fondi promossi e gestiti dalla SGR saranno concentrati prevalentemente in investimenti per i quali l'individuazione e la prioritizzazione dei principali effetti negativi per la sostenibilità e i relativi indicatori risulta particolarmente complessa.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2088

Ai sensi dell'art. 5 del regolamento UE 2019/2088 «I partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari includono nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come tali politiche siano coerenti con l'integrazione dei rischi di sostenibilità e pubblicano tali informazioni sui loro siti web».

CLIFF SGR è tenuta ad adottare politiche di remunerazione e incentivazione solide e prudenti che riflettano e promuovano una gestione sana ed efficace del rischio.

Tali politiche incoraggiano all'assunzione di rischi coerenti con i regolamenti dei fondi e i profili di rischio, tenendo conto delle normative e delle best practice di settore.

Gli obiettivi riconducibili alle tematiche ESG risultano essere integrati nel quadro della remunerazione aziendale e considerati nella valutazione della performance allo scopo di verificare la coerente assunzione di rischi con quanto stabilito dal profilo di rischio della SGR.